



Delibera della Giunta Regionale n. 507 del 22/10/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 06 APRILE 1995, N. 15
"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N. 23 DICEMBRE 1986, N. 41
CONCERNENTE INTERVENTI PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E
DELLE STRUTTURE DELLE ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO LA TUTELA E LA
PROMOZIONE SOCIALE DEI CITTADINI MUTILATI, INVALIDI ED HANDICAPPATI" -
ANNO 2019

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la legge regionale 23 dicembre 1986, n. 41 recante "*Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati*", così come successivamente modificata dalla L.R. 06 aprile 1995, n. 15, dall'art 31, comma 34, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e dall'art. 41, comma 28 della legge regionale del 30 gennaio 2008, n. 1, stabilisce che vengano concessi annualmente contributi a organismi regionali in base a percentuali di riparto così distribuite: il 20% a favore di Fondazioni, Enti morali o Federazioni, che operino a favore di cittadini portatori di handicap e ne facciano regolare istanza; l'importo rimanente a favore delle seguenti associazioni nelle percentuali indicate: ANMIG (5%), UNMS (10%), ANVCG (5%), ANMIC (17,5%), ANMIL (25%), ONMIC (17,5%), ENS (20%);
- b) la Giunta Regionale con propria Deliberazione del 6 agosto 2019, n. 378 recante "Variazione al bilancio gestionale 2019/2021" ha stanziato, per l'anno 2019, la quota di € 150.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. 23 dicembre 1986, n. 41 e ss. mm.;

CONSIDERATO che

- a) con riferimento al 20% da destinare a Fondazioni, Enti morali o Federazioni, che operino a favore di cittadini portatori di handicap, devono essere fissati i criteri e le modalità di erogazione, giusta la previsione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- b) l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 impone la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati;

TENUTO CONTO che

- a) occorre, nel rispetto delle finalità fissate dal legislatore, procedere a stabilire, per la parte non già indicata dalla legge 23 dicembre 1986, n. 41 e ss. mm, i criteri da seguire nell'attribuzione delle risorse relative all'aliquota del 20% destinata a "ogni altra Fondazione, Ente morale o Federazione tra esse, che operi a favore dei cittadini portatori di handicap e ne abbia fatto regolare istanza ai sensi della presente legge";
- b) occorre, per l'effetto dare atto che la Giunta Regionale intende conseguire appieno le finalità della menzionata legge procedendo, con il presente provvedimento a programmare le risorse disponibili a valere sulle risorse del Bilancio regionale in favore degli Enti individuati dalla precitata norma e secondo le percentuali ivi stabilite, e di programmare la restante quota pari al 20% dello stanziamento in Bilancio in favore di ogni altra Fondazione, Ente Morale o federazione tra esse operanti in favore dei cittadini portatori di Handicap, opportunamente selezionati alla stregua di puntuali e predeterminati criteri, a norma di legge;

RITENUTO

- a) pertanto di dover programmare, per l'anno 2019, in attuazione dell'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1986, n. 41:
 - a.1) l'importo pari a € 21.000,00 corrispondente al 17,5 per cento dello stanziamento regionale in favore dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili -ANMIC-;
 - a.2) L'importo pari a € 24.000,00 corrispondente al 20 per cento dello stanziamento regionale all'ente nazionale sordi -ENS-;
 - a.3) l'importo pari a € 6.000,00 corrispondente al 5 per cento dello stanziamento regionale in favore dell'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio -ANMIG-;
 - a.4) l'importo pari a € 12.000,00 corrispondente al 10 per cento dello stanziamento regionale in favore dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili -UNMS-;
 - a.5) l'importo pari a € 6.000,00 corrispondente al 5 per cento dello stanziamento regionale in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – ANVCG -;
 - a.6) l'importo pari a € 30.000,00 corrispondente al 25 per cento dello stanziamento regionale all' Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro – ANMIL;

- b) di dover stabilire che la restante quota pari a euro 30.000,00 corrispondente all'aliquota del 20% dello stanziamento regionale sia destinata a ogni altra Fondazione, Ente morale o Federazione tra esse, che operi a favore dei cittadini portatori di handicap e ne abbia fatto regolare istanza ai sensi della legge regionale n. 41 del 23 dicembre 1986 e ss.mm.ii., in applicazione del criterio della preferenza, nell'assegnazione del contributo, delle istanze che perseguono le seguenti finalità:
- b.1) inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità;
 - b.2) tutela dei diritti civili e umani delle persone con disabilità attraverso interventi volti a garantire pari opportunità per le stesse;
 - b.3) sostegno alla vita il più possibile indipendente delle persone con grave disabilità, alla loro autodeterminazione e alla deistituzionalizzazione;
 - b.4) accessibilità delle persone con disabilità;
- c) di dovere dare mandato alla Direzione Generale Politiche sociali e socio sanitarie di assumere tutti i provvedimenti conseguenziali, ivi compreso l'adozione di una manifestazione di interesse finalizzata all'invito alla presentazione delle istanze a norma della legge regionale n. 41/1986 e ss.mm.ii., per l'assegnazione del contributo dalla stessa legge stabilito;
- d) di dover incaricare la medesima Direzione Generale di assumere idonee linee guida da veicolare agli Enti interessati finalizzate alle modalità operative circa l'impiego delle risorse erogate in linea con le finalità previste dalla legge e nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate in materia;

VISTI

- a) la L.R. 23 dicembre 1986, n. 41 "Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati";
- b) la L.R. 06 aprile 1995, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 23 dicembre 1986, n. 41 concernente interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati" ;
- c) la L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007";
- d) la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1 "Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008";
- e) la L. 7 agosto 1990 n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"
- f) il D LGS 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati

- 1) di programmare, per l'anno 2019, le risorse secondo quanto indicato alla lettera a) del Ritenuto fino alla concorrenza complessiva pari a € 120.000,00;
- 2) di stabilire che la restante quota pari a euro 30.000,00 corrispondente all'aliquota del 20% dello stanziamento regionale sia destinata a ogni altra Fondazione, Ente morale o Federazione tra esse, che operi a favore dei cittadini portatori di handicap e ne abbia fatto regolare istanza ai sensi della legge regionale n. 41 del 23 dicembre 1986 e ss.mm.ii., in applicazione del criterio della preferenza, nell'assegnazione del contributo, delle istanze che perseguono le seguenti finalità:
 - 2.1) inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità;
 - 2.2) tutela dei diritti civili e umani delle persone con disabilità attraverso interventi volti a garantire pari opportunità per le stesse;
 - 2.3) sostegno alla vita il più possibile indipendente delle persone con grave disabilità, alla loro autodeterminazione e alla deistituzionalizzazione;
 - 2.4) accessibilità delle persone con disabilità;
- 3) di dare mandato alla Direzione Generale Politiche sociali e socio sanitarie di assumere tutti i provvedimenti conseguenziali, ivi compreso l'adozione di una manifestazione di interesse finalizzata

- 4) di incaricare la medesima Direzione Generale di assumere idonee linee guida da veicolare agli Enti interessati finalizzate alle modalità operative circa l'impiego delle risorse erogate in linea con le finalità previste dalla legge e nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate in materia;
- 5) di inviare il presente provvedimento all'Assessore alle politiche sociali, al Consiglio Regionale, alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie; Agli Enti interessati; all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017 e al BURC per la pubblicazione.